Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 72° — **Roma - Sabato, 31 ottobre 1931 - Anno X** — **Numero 252**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1931

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100**.

Gli abbonamenti decorrono dal **primo del mese** in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può **concedere** una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale „ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La " Gazzetta Ufficiale „ e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la LIBRERIA DELLO STATO NEL MINISTERO DELLE FINANZE e presso le seguenti LIBRERIE DEPOSITARIE:

CONCESSIONARI ORDINARI.

Alessandria: Boffi Angelo, via Umberto I.
Ancona: Fogola Giuseppe, Corso V. Eman. n. 30.
Aosta: G. Brivio di Maurizio Brivio.
Arezzo: Pellegrini A., via Cavour n. 15.
Asmara: A. A. F. Cicero.
Bari: Giuseppe Pansini & F., Corso Vitt. Emanuele nn. 100-102.
Belluno: Benetta Silvio.
Benevento: Tomaselli E., Corso Garibaldi n. 219.
Bengasi: Russo Francesco.
Bergamo: Libreria Intern. P. D. Morandini.
Bologna: Cappelli L., via Farini n. 6; Società anonima Nicola Zanichelli.
Brescia: Castoldi E., Largo Zanardelli.
Bolzano: Rinfreschi Lorenzo.
Caltanissetta: P. Milia Russo.
Campobasso: Colanieri Giov., « Casa del Libro ».
Cagliari: Libreria « Karalis », F.lli Giuseppe e Mario Dessì, Corso Vittorio Emanuele n. 2.
Caserta: F. Croce e F
Catania: Libr. Intern. Giannotta Nicolò, via Lincoln nn. 271-275; Società Editrice Internazionale, via Vittorio Emanuele n. 135.
Catanzaro: Scaglione Vito.
Chieti: Piccirilli F.
Como: Nani Cesare.
Cremona: Libreria Sonzogno Eduardo.
Cuneo: Libr. Ed. Salomone Gius., via Roma n. 68.
Enna: G. B. Buscemi.
Ferrara: G. Lunghini & F. Bianchini, piazza Pace n. 31.
Firenze: Rossini Armando, piazza dell'Unità Italiana n. 9; Ditta Bemporad & C., via Proconsolo n. 7.
Fiume: Libr. pop. « Minerva », via XXX Ottobre.
Foggia: Pilone M.
Forlì: G. Archetti.
Frosinone: Grossi prof. Giuseppe; cav. Giuliana Giuseppe.
Genova: F.lli Treves dell'A.L.I., piazza Fontane Marose; Soc. Ed. Int., via Petrarca nn. 22-24-r.
Gorizia: G. Paternolli, Corso G. Verdi n. 37.
Grosseto: Signorelli F.
Imperia: Benedusi S.
Imperia Oneglia: Cavillotti G.
Lecce: A. Marzullo.
Livorno: S. Belforte & Comp.
Lucca: S. Belforte & Comp.
Messina: G. Principato, v.le S. Martino n. 141-143; V. Ferrara, viale S. Martino n. 45; G. D'Anna, viale S. Martino.
Milano: F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria V. Em. nn. 64-66-68; Soc. Ed. Intern., piazza del Duomo n. 16; A. Vallardi, via Stelvio n. 2; Luigi di Giacomo Pirola, via Cavallotti n. 16; S. A. Mondadori, Corso Vittorio Emanuele n. 79.
Modena: G. T. Vincenzi & N., portico del Collegio.
Napoli: F.lli Treves dell'A.L.I., via Roma numeri 249-250; Raffaele Majolo & F., via T. Caravita n. 30; A. Vallardi, via Roma n. 47.
Novara: R. Guaglio, Corso Umberto I n. 26; Istituto Geografico De-Agostini.
Nuoro: G. Malgaroli.
Padova: F.lli Treves dell'A.L.I.; A. Draghi, via Cavour n. 9; Riccardo Zannoni, Corso del Popolo n. 4.
Palermo: F.lli Treves dell'A.L.I.; F. Ciuni, piazza Giuseppe Verdi n. 463.
Parma: Ficcadori della Società Edit. Intern., via del Duomo nn. 20-26.
Pavia: Succ. Bruni Marelli.
Perugia: N. Simonelli.
Pescara: Carmine Antonelli, via G. D'Annunzio n. 15.
Piacenza: A. Del-Maino, via Romagnosi.
Pisa: Popolare Minerva; Riunite Sottoborgo.
Pistoia: A. Pacinotti.
Pola: E. Schmidt, piazza Foro n. 17.
Potenza: Gerardo Marchesiello.
Ravenna: E. Lavagna & F.
Reggio Calabria: R. D'Angelo.
Reggio Emilia: Luigi Bonvicini, v. F. Crispi.
Rieti: A. Tomassetti.
Roma: F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria piazza Colonna; A. Signorelli, via degli Orfani n. 88; Maglione, via Due Macelli n. 68; Mantegazza, via 4 Novembre n. 145; Stamperia Reale, vic. del Moretto n. 6; A. Vallardi, Corso Vittorio Emanuele n. 35; Littorio, Corso Umb I n. 330.
Rovigo: G. Marin, via Cavour n. 48.
Salerno: N. Saracino, Corso Umberto I nn. 13-14.
Sassari: G. Ledda, Corso Vittorio Emanuele n. 14.
Savona: Lodola.
Siena: S. Bernardino, via Cavour n. 42.
Siracusa: Tinè Salvatore.
Sondrio: E. Zurucchi via Dante n. 9.
Spezia: A. Zacutti, via Cavallotti n. 3
Taranto: Rag. L. De-Pace, via D'Aquino n. 104.
Teramo: L. D. Ignazio.
Terni: Stabilimento Alterocca.
Torino: F. Casanova & C., piazza Carignano; Soc. Ed. Int., via Garibaldi n. 20; F.lli Treves dell'A.L.I., via S. Teresa n. 6; Lattes & C., via Garibaldi n. 3.
Trapani: G. Banci, Corso Vitt. Emanuele n. 82.
Trento: M. Disertori, via S. Pietro n. 6.
Treviso: Longo & Zoppelli.
Trieste: L. Cappelli, Corso Vittorio Eman. n. 12; F.lli Treves, Corso Vittorio Emanuele n. 27.
Tripoli: Libr. Minerva di Cacopardo Fortunato, Corso Vittorio Emanuele.
Udine: A. Benedetti, via Paolo Sarpi n. 41.
Varese: Maj Malnati, via Rossini, 18.
Venezia: Umb. Sormani, via Vitt. Em. n. 3844.
Vercelli: Bernardo Cornale.
Verona: Remigio Cabianca, via Mazzini n. 42.
Vicenza: G. Galla, via Cesare Battisti, n. 2.
Viterbo: Fratelli Buffetti.
Zara: E. De Schönfeld, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI.

Foligno: Poligrafica F. Salvati.
Milano: Ulrico Hoepli, Galleria De-Cristoforis; Ed. Politecnica di C. Tamburini, via Pascoli, 64.
Reggio Calabria: Quattrone e Bevacqua.
Roma: Biblioteca d'Arte; Dott. M. Recchi, piazza Ricci; Dr. G. Bardi, piazza Madama n. 19-20.
Torino: Rosemberg-Sellier, via Maria Vittoria n. 18.
Trieste: G. U. Trani, via Cavana n. 2.
Pinerolo: Rag. P. Talo, successore Chiantone Mascarelli.
Viareggio: Buzi Matraia, via Garibaldi n. 57.
Valenza: Giordano Giacomo.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO.

Budapest: Libreria Eggenberger Karoly, Kossuth, L. U. 2.
Buenos Ayres: Italianissima Libreria Mele, via Lavalle n. 538.
Lugano: Alfredo Arnold, Rue Luvini Perseghini.
Parigi: Società Anon. Libreria Italiana, Rue du 4 September, 24.

CONCESSIONARI ALL'INGROSSO.

Messaggerie Italiane. **Bologna**, via Milazzo 11; **Firenze**, Canto dei Nelli, 10; **Genova**, via degli Archi Ponte Monumentale; **Milano**, Broletto, n. 24; **Napoli**, via Mezzocannone, 7; **Roma**, piazza SS. Apostoli, 49; **Torino**, via dei Mille, 24.

N.B. — Le commissioni per acquisto delle pubblicazioni ufficiali dello Stato vengono accettate anche dalla Compagnia Italiana Turismo, Sede Centrale di Roma - Piazza Esedra n. 68, e dai suoi uffici in Italia ed all'Estero.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **1597.**

REGIO DECRETO 24 settembre 1931, n. **1292.**

Istituzione in Cirenaica di un registro pubblico automobilistico.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge organica per l'Amministrazione della Tripolitania e della Cirenaica in data 26 giugno 1927, n. **1013**;
Visto il R. decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436;
Visto il R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1814;
Ritenuta la necessità di estendere anche in Cirenaica i provvedimenti legislativi emanati nel Regno per la disciplina dei contratti di compra-vendita degli autoveicoli e per la istituzione del pubblico registro automobilistico;
Sentito il Consiglio superiore coloniale;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il R. decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, e il R. decreto 29 luglio 1927, n. 1814, sono estesi alla Cirenaica colle modificazioni di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

Le attribuzioni di cui ai predetti Regi decreti, affidate nel Regno alle sedi provinciali del Reale Automobile Club d'Italia, sono esercitate in Cirenaica per tutto il territorio della Colonia, dalla sede di Bengasi del Reale Automobile Club d'Italia.

Art. 3.

Le facoltà conferite dai Regi decreti sopracitati ai Ministri, ai Prefetti ed alle Prefetture, sono esercitate in Ci-

renaica rispettivamente dal Ministro per le colonie e dal Governatore.

Alle altre autorità ed uffici del Regno devono intendersi sostituite le autorità e gli uffici corrispondenti ed equiparati della Colonia.

Nei trasferimenti di autoveicoli dal Regno in Colonia, si seguono le norme ed i procedimenti stabiliti per i trasferimenti da una all'altra provincia del Regno.

Art. 4.

L'art. 27 del R. decreto 15 marzo 1927, n. 436, è modificato come appresso:

« Le vertenze fra il Reale Automobile Club d'Italia ed il Governo della Cirenaica, relative a quanto è oggetto del presente decreto, appartengono alla esclusiva competenza del Ministro per le colonie ».

Art. 5.

L'art. 37 del R. decreto 29 luglio 1927, n. 1814, è modificato come segue:

« Il Governatore può ordinare ispezioni all'ufficio del Reale Automobile Club, incaricandone funzionari governativi ».

Art. 6.

I diritti ed emolumenti da corrispondere al Reale Automobile Club d'Italia sono quelli fissati dal decreto del Ministro per le finanze in data 6 ottobre 1927.

Art. 7.

Le rilevazioni statistiche saranno eseguite in conformità del decreto del Ministro per le finanze in data 1° ottobre 1927.

Art. 8.

Tutte le successive modificazioni, variazioni o innovazioni legislative apportate nel Regno alla materia di cui trattasi, sono estese di diritto in Cirenaica, in quanto applicabili.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 24 settembre 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE BONO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1931 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 313, *foglio* 77. — FERZI.

Numero di pubblicazione 1598.

REGIO DECRETO 10 settembre 1931, n. **1294**.

Soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Pietrarubbia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 28 giugno 1928, n. 1717, col quale il comune di Pietrarubbia è stato aggregato a quello di Macerata Feltria;

Vista la deliberazione del podestà di Macerata Feltria rivolta ad ottenere la soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Pietrarubbia;

Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte d'appello di Ancona;

Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'ufficio di conciliazione esistente nell'ex comune di Pietrarubbia è soppresso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 10 settembre 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1931 - Anno IX
Atti del Governo, registro 313, foglio 79. — FERZI.

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1931.

Inibizione di riacquisto della cittadinanza italiana al signor Pier Cesare Nazzari di Calabiana.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Ritenuto che il sig. Pier Cesare Luigi Desiderato Maria Nazzari di Calabiana, nato a Torino il 10 giugno 1892 da Paolo e da Tomola Pierina, trovasi in via di riacquistare, a norma dell'art. 9, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lui perduta ai sensi dell'art. 8 della legge anzidetta;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire al predetto sig. Pier Cesare Luigi Desiderato Maria Nazzari di Calabiana il riacquisto della cittadinanza italiana;

Veduto il parere in data 1° ottobre 1931 del Consiglio di Stato (sezione prima), le cui considerazioni s'intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

È inibito al predetto sig. Pier Cesare Luigi Desiderato Maria Nazzari di Calabiana il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 ottobre 1931 - Anno IX

p. *Il Ministro*: ARPINATI.

(7413)

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1931.

Inibizione di riacquisto della cittadinanza italiana alla signora Matilde Paggi.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Ritenuto che la signora Matilde Angela Cleta Anna Vanda Paggi, nata a Tremezzina (Como) il 7 ottobre 1897 da Carlo e da Patellani Nobile Matilde, trovasi in via di riacquistare a norma dell'art. 9, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lei perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge anzidetta;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire alla predetta signora Matilde Angela Cleta Anna Vanda Paggi il riacquisto della cittadinanza italiana;

Veduto il parere in data 1° ottobre 1931 del Consiglio di Stato (sezione prima), le cui considerazioni s'intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

È inibito alla predetta signora Matilde Angela Cleta Anna Vanda Paggi il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 ottobre 1931 - Anno IX

p. *Il Ministro*: ARPINATI.

(7414)

DECRETO MINISTERIALE 17 settembre 1931.

Riconoscimento del Fascio di Bergamo ed altri ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale i segretari dei Fasci di Bergamo, Seriate, Gazzaniga, Sedrina, Capriate San Gervasio, Vercurago, Villongo, Sovere, Villa d'Adda, Treviglio, Rovetta con Fino, Cisano Bergamasco, Calcio, Pontida, Treviolo, Romano Lombardo e Ranica chiedono che i Fasci stessi siano riconosciuti ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310;

Vista la legge anzidetta;

Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

È riconosciuta ai Fasci di Bergamo, Seriate, Gazzaniga, Sedrina, Capriate San Gervasio, Vercurago, Villongo, Sovere, Villa d'Adda, Treviglio, Rovetta con Fino, Cisano Bergamasco, Calcio, Pontida, Treviolo, Romano Lombardo e Ranica la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei loro fini.

Gli atti e contratti, stipulati dai Fasci predetti, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a loro favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 settembre 1931 - Anno IX

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *ottobre* 1931 - *Anno IX.*
Registro n. 8 *Finanze, foglio n.* 131.

(7401)

DECRETO MINISTERIALE 26 ottobre 1931.

Revoca dell'ordinanza di sanità marittima del 30 agosto 1931 per le provenienze da Barcellona (Spagna).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Constatata la cessazione della peste a Barcellona (Spagna);

Veduta la Convenzione sanitaria internazionale firmata a Parigi il 21 giugno 1926, alla quale è stata data piena ed intera esecuzione nel Regno e nelle Colonie con il R. decreto 16 agosto 1929, n. 1680;

Veduto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con il R. decreto 1° agosto 1907, n. 636;

Veduta l'ordinanza di sanità marittima n. 6 del 30 agosto 1931;

Decreta:

L'ordinanza predetta con la quale le provenienze da Barcellona (Spagna) vennero sottoposte alle misure contro la peste, prescritte dalla ordinanza di sanità marittima n. 1 del 12 gennaio 1930, è revocata.

Le LL. EE. l'Alto Commissario per la città e la provincia di Napoli ed i Prefetti delle Provincie marittime, nonchè le Capitanerie ed Uffici di porto del Regno, sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 ottobre 1931 - Anno IX

p. *Il Ministro*: ILVENTO.

(7410)

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 50-185.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della

Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Kulot Luigi fu Carlo e di Maria Spolad, nato a Gorizia il 21 luglio 1897 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Colotti ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 27 agosto 1931 - Anno IX

Il prefetto: Tiengo.

(7053)

N. 50-187.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Kulot Carlo di Carlo e di Spolat Maria, nato a Gorizia il 14 settembre 1899 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Colotti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:
Kulot Emilia di Stefano Karara, nata a Gorizia il 7 marzo 1902, moglie;
Kulot Mario, nato a Gorizia il 3 febbraio 1926, figlio;
Kulot Cristiano, nato a Gorizia il 28 maggio 1930, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 27 agosto 1931 - Anno IX

Il prefetto: Tiengo.

(7055)

N. 50-188.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Kulot Giuseppe di Biagio e di Koglot Caterina, nato a Gorizia il 6 gennaio 1862 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Colotti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:
Kulot Amalia di Giuseppe Marussic, nata a Merna il 4 novembre 1862, moglie.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 27 agosto 1931 - Anno IX

Il prefetto: Tiengo.

(7056)

N. 50-189.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Kulot Giovanni di Biagio e di Koglot Caterina, nato a Gorizia il 22 ottobre 1873, residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Colotti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:
Kulot Maria di Giovanni Furlan, nata a Gorizia il 14 giugno 1873, moglie;
Kulot Maria, nata a Gorizia il 31 luglio 1899, figlia;
Kulot Stanislao, nato a Gorizia il 28 settembre 1907, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 27 agosto 1931 - Anno IX

Il prefetto: Tiengo.

(7057)

N. 50-190.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Kulot Michele di Biagio e di Koglot Caterina, nato a Gorizia il 4 novembre 1870 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Colotti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Kulot Margherita, nata a Gorizia il 19 settembre 1904, figlia;

Kulot Fortunato, nato a Gorizia il 13 luglio 1906, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 27 agosto 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(7058)

N. 50-191.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Kulot Antonia ved. Gorkic di Giovanni e di Gorchic Caterina, nata a Gorizia il 26 agosto 1877 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Colotti ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 27 agosto 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(7059)

N. 50-192.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Kulot Anna ved. Faganel fu Giovanni e di Gorchic Caterina, nata a Gorizia, il 10 maggio 1874 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Colotti ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 27 agosto 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(7060)

N. 50-184.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Kuljat Carlo fu Giuseppe e della fu Riavez Giuseppina, nato a Gorizia il 22 luglio 1872 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cugliat ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Kuljat Carolina fu Antonio Suligoj nata a Chiapovano il 27 ottobre 1898, moglie;

Kuliat Carlo, nato a Gorizia il 15 aprile 1920, figlio;

Kuliat Francesco, nato a Chiapovano il 25 novembre 1926, figlio;

Kuliat Vilma, nata a Gorizia il 15 agosto 1921, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 27 agosto 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(7061)

N. 50-183.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Kuljat Antonio fu Antonio e della fu Maria Plesnicer, nato a Gargaro il 21 giugno 1873 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cugliat ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Kuljat Slavica, nata a Gorizia il 22 luglio 1909, figlia;
Kuljat Dora Zora, nata a Gorizia il 2 marzo 1911, figlia;
Kuljat Carolina, nata a Gorizia il 4 febbraio 1913, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 27 agosto 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(7062)

N. 50-181.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Kuljat Francesco di Giuseppe e della fu Giuseppina Riaviz, nato a Gorizia il 22 luglio 1892 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cugliat ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Kuljat Brigida fu Antonio Suligoj, nata a Chiapovano il 29 settembre 1901, moglie;
Kuljat Ida, nata a Gorizia il 24 aprile 1921, figlia;
Kuljat Francesco, nato a Gorizia il 20 gennaio 1923, figlio;
Kuljat Alfredo, nato a Gorizia il 1° gennaio 1926, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 27 agosto 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(7063)

N. 50-193.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Kuljad Luigia in Cumar fu Giuseppe e della fu Vizin Caterina, nata a Gorizia (Salcano) il 19 giugno 1896 e residente a Sagrado, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cugliat ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Sagrado, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 27 agosto 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(7064)

N. 50-170.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Kuljad ved. Caterina fu Andrea Doljak e della fu Luigia Tragin, nata a Gargaro il 10 maggio 1884 e residente a Gargaro, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cugliat ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Kuljad Francesco fu Antonio, nato a Gargaro il 2 febbraio 1912, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gargaro, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 27 agosto 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(7065)

N. 50-171.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Kuljad Agostino di Andrea e della fu Maria Pintar, nato a Gargaro il 6 aprile 1902 e residente a Gargaro, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cugliat ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Kuljad Carolina di Francesco Kuljad, nata a Raunizza il 15 gennaio 1900, moglie;
Kuljad Bernardo, nato a Gargaro il 18 settembre 1927, figlio;
Kuljad Ernesta, nata a Gargaro il 15 settembre 1929, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gargaro, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 27 agosto 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(7066)

N. 50-172.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Kuljad Andrea fu Andrea e della fu Marianna Trnover, nato a Gargaro il 25 ottobre 1865 e residente a Gargaro, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cugliat ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Kuljad Valentino, nato a Gargaro il 14 febbraio 1906, figlio;
Kuljad Giuseppe Giovanni, nato a Gargaro il 20 ottobre 1908, figlio;
Kuljad Stanislao, nato a Gargaro il 22 febbraio 1911, figlio;
Kuljad Isidoro, nato a Gargaro il 13 luglio 1921, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gargaro, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 27 agosto 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(7067)

N. 50-173.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Kuljad Andrea di Andrea e della fu Pintar Maria, nato a Gargaro il 29 novembre 1899 e residente a Gargaro, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cugliat ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Kuljad Maria fu Giovanni, nata a Gargaro il 19 ottobre 1906, moglie;
Kuljad Milena, nata a Gargaro il 29 maggio 1927, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gargaro, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 27 agosto 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(7068)

N. 50-174.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Kuljad ved. Giuseppina fu Antonio Sirok e della fu Caterina Pavsic, nato a Gargaro il 1° marzo 1867 e residente a Gargaro, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cugliat ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Kuljad Sofia Angela fu Giuseppe, nata a Gargaro l'11 gennaio 1907, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gargaro, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 27 agosto 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(7069)

N. 50-175.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Kuljad Pietro fu Andrea e della fu Giuseppina Doljak, nato a Gargaro, il 5 febbraio 1884 e residente a Gargaro, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cugliat ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Kuljad Carolina di Giuseppe Pavlin, nata a Gargaro il 2 aprile 1888, moglie;
Kuljad Giuseppe, nato a Gargaro il 2 marzo 1913, figlio;
Kuljad Stefano, nato a Gargaro il 12 settembre 1914, figlio;
Kuljad Olga, nata a Chiapovano il 10 ottobre 1916, figlia;
Kuljad Floriano, nato a Gargaro il 14 febbraio 1922, figlio;
Kuljad Albina, nata a Gargaro il 18 gennaio 1925, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gargaro, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 27 agosto 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(7070)

N. 50-176.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Kuliat Francesco fu Antonio e fu Maria Plesnicar, nato a Gargaro il 7 gennaio 1858 e residente a Gargaro, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cugliat ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Kuljat Caterina fu Pietro Zimic, nata a Gargaro il 18 dicembre 1865, moglie;
Kuljat Giuseppe, nato a Gargaro il 4 luglio 1902, figlio;
Kuljat Augustina, nata a Gargaro il 28 maggio 1907, figlia;
Kuljat Giuseppina, nata a Gargaro il 17 settembre 1909, figlia;
Kuljat Giovanna, nata a Gargaro il 4 giugno 1911, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gargaro, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 27 agosto 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(7071)

N. 50-177.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig.. Kuljat Luigi di Francesco di Amalia Biteznik, nato a Gargaro il 12 giugno 1894 e residente a Gargaro, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cugliat ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Kuljat Anna fu Francesco Doljak, nata a Gargaro il 12 febbraio 1893, moglie;
Kuljat Floriana Maria, nata a Gargaro il 25 maggio 1922, figlia;

Kuljat Stefania, nata a Gargaro il 1° dicembre 1923, figlia;
Kuljat Stanislao, nato a Gargaro il 26 ottobre 1925, figlio;
Kuljat Rosalia, nata a Gargaro il 24 marzo 1928, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gargaro, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 27 agosto 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(7072)

N. 50-179.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Kuljat Pietro fu Ilario e della fu Marianna Paulin, nato a Gargaro il 18 febbraio 1852 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cugliat ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Kuljat Maria fu Giuseppe Breskak, nata a Gorizia il 28 maggio 1867, moglie.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 27 agosto 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(7073)

N. 50-178.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Kuljat Stefano di Antonio e di Maria Plesnizar, nato a Gargaro il 28 marzo 1860 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cugliat ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Kuljat Giovanni, nato a Gorizia il 5 maggio 1889, figlio;
Kuljat Giuseppe, nato a Gorizia il 1° settembre 1902, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 27 agosto 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(7074)

N. 50-180.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Kuljat Luigi fu Giovanni e di Teresa Nemic, nato a Gorizia il 9 maggio 1877 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cugliat ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Kuljat Luigi, nato a Gorizia il 6 giugno 1910, figlio;
Kuljat Federico, nato a Gorizia il 4 agosto 1914, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 27 agosto 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(7075)

N. 50-182.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della

Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Kuljat Francesco di Giovanni e di Nemic Teresa, nato a Gorizia, il 18 luglio 1874 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cugliat ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Kuljat Orsola di Antonio Nemic, nata a Gorizia il 3 marzo 1873, moglie;

Kuljat Anna, nata a Gorizia il 13 luglio 1906, figlia;

Kuljat Giovanna, nata a Gorizia il 22 giugno 1910, figlia;

Kuljat Luigia, nata a Gorizia il 7 giugno 1914, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 27 agosto 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(7076)

N. 50-257.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Kustrin Antonio di Tommaso e di Krivec Maria, nato a Slappe il 4 maggio 1890 e residente a Santa Lucia di Tolmino, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Custrin ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Kustrin Carolina, nata a Iesenice il 17 febbraio 1921, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Santa Lucia di Tolmino, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, 1° settembre 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(7077)

N. 50-249.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Kustrin Antonio di Mattia e di Humar Maria, nato a Logarsca il 3 dicembre 1880 e residente a Santa Lucia di Tolmino, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Custrin ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Kustrin Maria di Mattia Seljak, nata a Logarsca il 27 luglio 1878, moglie;

Kustrin Rodolfo, nato a Logarsca il 17 aprile 1907, figlio;

Kustrin Angela, nata a Logarsca il 24 aprile 1907, figlia;

Kustrin Eustacchio, nato a Logarsca l'11 settembre 1910, figlio;

Kustrin Stanislao, nato a Logarsca il 1° maggio 1912, figlio;

Kustrin Cristina, nata a Logarsca il 19 luglio 1913, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Santa Lucia di Tolmino, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 2 settembre 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(7078)

N. 50-248.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig Kustrin Giuseppe di Giovanni e di Prvanja Maria, nato a Logarsca il 3 marzo 1892 e residente a Santa Lucia di Tolmino, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Custrin ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Kustrin Luigia di Anna Lapanja, nata a Slappe il 22 novembre 1894, moglie;

Kustrin Vittoria, nata a Logarsca il 14 luglio 1920, figlia;

Kustrin Rosa, nata a Logarsca il 6 ottobre 1922, figlia;

Kustrin Maria, nata a Logarsca il 12 agosto 1927, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Santa Lucia di Tolmino, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 2 settembre 1931 - Anno IX

Il prefetto: Tiengo.

(7079)

N. 50-247.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Kustrin Giovanni di Tommaso e di Krivec Marianna, nato a Slappe il 21 maggio 1888 e residente a Santa Lucia di Tolmino, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Custrin ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Kustrin Paolina di Giovanni Trusnovec, nata a Slappe il 16 gennaio 1897, moglie.

Kustrin Amadea, nata a Slappe l'8 febbraio 1927, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Santa Lucia di Tolmino, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 2 settembre 1931 - Anno IX

Il prefetto: Tiengo.

(7080)

N. 50-246.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Kustrin Vincenzo di Tomaso e di Krivec Marianna, nato a Slappe (S. Lucia di Tolmino), il 21 gennaio 1896 e residente a Slappe (S. Lucia di Tolmino), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Custrin ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Kustrin Rosina, nata a Slappe il 2 marzo 1894, sorella;

Kustrin Pietro, nato a Slappe il 31 gennaio 1898, fratello;

Kustrin Maria, nata a Slappe il 4 settembre 1900, sorella;

Kustrin Amalia, nata a Slappe il 27 giugno 1902, sorella;

Kustrin Giovanna, nata a Slappe il 3 maggio 1904, sorella;

Kustrin Maria di Rosina Kustrin, nata a Slappe il 25 marzo 1916, nipote.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di S. Lucia di Tolmino, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 2 settembre 1931 - Anno IX

Il prefetto: Tiengo.

(7081)

N. 50-245.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Kustrin ved. Giuseppina fu Giovanni Kustrin e di Pravica Anna, nata a Pecine (S. Lucia di Tolmino) il 20 febbraio 1882 e residente a Pecine (S. Lucia di Tolmino) è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Custrin ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Kustrin Gabriele fu Francesco, nato a Pecine il 18 febbraio 1905, figlio;

Kustrin Giovanni fu Francesco, nato a Pecine il 17 dicembre 1906, figlio;

Kustrin Elisabetta fu Francesco, nata a Pecine il 3 dicembre 1910, figlia;

Kustrin Maria fu Francesco, nata a Pecine il 18 agosto 1912, figlia;
Kustrin Francesco fu Francesco, nato a Pecine l'11 giugno 1915, figlio;
Kustrin Giulia fu Francesco, nata a Pecine il 1° febbraio 1919, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di S. Lucia di Tolmino, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 1° settembre 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(7082)

N. 50-244.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Kustrin Giovanni di Giovanni e di Tavcar Maria, nato a Monte S. Vito (S. Lucia di Tolmino) il 19 luglio 1904 e residente a Monte S. Vito (S. Lucia di Tolmino) è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Custrin ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:
Kustrin Caterina di Giovanni Mlakar, nata a Monte S. Vito il 15 aprile 1897, moglie;
Kustrin Stanislava, nata a Monte S. Vito il 31 ottobre 1927, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di S. Lucia di Tolmino, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 1° settembre 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(7083)

N. 50-243.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Kustrin Giovanni fu Mattia e di Celik Maria, nato a Monte S. Vito (S. Lucia di Tolmino) il 17 maggio 1856 e residente a Monte S. Vito (S. Lucia di Tolmino) è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Custrin ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:
Kustrin Giuseppina, nata a Monte S. Vito il 12 marzo 1897, figlia;
Kustrin Luigia, nata a Monte S. Vito il 25 maggio 1898, figlia;
Kustrin Agnese, nata a Monte S. Vito il 22 dicembre 1899, figlia;
Kustrin Teresa, nata a Monte S. Vito l'8 agosto 1901, figlia;
Kustrin Lodovico, nato a Monte S. Vito il 19 agosto 1906, figlio;
Kustrin Andrea fu Mattia, nato a Monte S. Vito il 26 novembre 1851, fratello;
Kustrin Francesco fu Mattia, nato a Monte S. Vito il 26 novembre 1851, fratello;
Kustrin Geltrude fu Mattia, nata a Monte S. Vito il 28 febbraio 1861, sorella.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di S. Lucia di Tolmino, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 1° settembre 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(7084)

N. 50-242.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Kustrin ved. Maria di Pietro Voncina e di Plesnicar Maria, nata a Voschia il 4 maggio 1873 e residente a S. Lucia di Tolmino è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Custrin ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:
Kustrin Giovanni fu Ferdinando, nato a Voschia il 25 dicembre 1905, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di S. Lucia di Tolmino, sarà notificato all'interessata a ter-

mini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 1° settembre 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(7085)

N. 50-241.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signorina Kustrin Giuseppina fu Giacomo e di Cufar Maria, nata a Monte S. Vito (S. Lucia di Tolmino) il 5 febbraio 1883 e residente a Monte S. Vito (S. Lucia di Tolmino) è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Custrin .

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Kustrin ved. Maria fu Giuseppe Cufar, nata a Monte S. Vito il 31 maggio 1845, madre.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di S. Lucia di Tolmino, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 1° settembre 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(7086)

N. 50-251.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Kustrin Giuseppe fu Francesco e di Hvala Marianna, nato a Pecine il 20 marzo 1873 e residente a Santa Lucia di Tolmino è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Custrin ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Kustrin Geltrude di Pietro Begus, nata a Piedicolle il 4 marzo 1879, moglie;
Kustrin Amalia, nata a Pecine il 29 giugno 1902, figlia;
Kustrin Giuseppina, nata a Pecine il 6 settembre 1905, figlia;
Kustrin Giuseppe, nato a Pecine il 18 febbraio 1911, figlio;
Kustrin Sofia, nata a Pecine il 17 novembre 1914, figlia;
Kustrin Angela, nata a Pecine il 31 maggio 1918, figlia;
Kustrin Francesco, nato a Pecine il 21 novembre 1920, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di S. Lucia di Tolmino, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 2 settembre 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(7087)

N. 50-250.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Kustrin ved. Paolina (rim. Bozic) di Giovanni Mrak e di Bizjak Maria, nata a Racovizza il 5 ottobre 1882 e residente a S. Lucia di Tolmino è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Custrin ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Kustrin Ferdinando fu Francesco, nato a Racovizza il 26 maggio 1907, figlio;
Kustrin Angela fu Francesco, nata a Racovizza il 14 marzo 1909, figlia;
Kustrin Bogomiro fu Francesco, nato a Racovizza l'8 novembre 1913, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di S. Lucia di Tolmino, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 2 settembre 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(7088)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

Ai sensi e per gli effetti della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze ha presentato alla Ecc.ma Camera dei deputati in data 20 ottobre 1931-IX, i disegni di legge per la conversione in legge dei seguenti decreti-legge:

— R. decreto-legge 4 ottobre 1931, n. 1235, recante modificazioni al regime doganale del riso e delle farine di riso.

— R. decreto-legge 8 ottobre 1931, n. 1246, concernente la proroga a tempo indeterminato della zona franca del Carnaro.

— R. decreto-legge 8 ottobre 1931, n. 1250, che modifica i dazi generali sul caffè in grani e sul caffè tostato e unifica la imposta di consumo.

(7416)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 51.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della sotto indicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 15 — Data: 4 agosto 1931 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Arezzo — Intestazione: Neri Alfredo — Titoli del Debito pubblico: al portatore 1 — Rendita: L. 3, consolidato 3 %, con decorrenza 1° aprile 1926.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 24 ottobre 1931 - Anno IX.

Il direttore generale: CIARROCCA.

(7407)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per rinnovazione di certificato di rendita consolidato 5 %.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 50.

È stata chiesta la rinnovazione del certificato del consolidato 5 % n. 449405 di L. 20 di rendita, intestato al sig. Atti Francesco di Augusto, domiciliato a Marmorta (Bologna), con vincolo ipotecario per la cauzione dovuta dal titolare quale accollatario pei trasporti e scambio effetti postali tra Marmorta e Molinella, essendo il titolo mancante del primo mezzo-foglio e cioè della 1ª e 2ª facciata.

Ai termini e per gli effetti degli articoli 169 e 75 del regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano notificate opposizioni, si eseguirà l'operazione richiesta con l'emissione di un nuovo titolo che sarà consegnato al richiedente.

Roma, 19 ottobre 1931 - Anno IX.

Il direttore generale: CIARROCCA.

(7396)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 216.

Media dei cambi e delle rendite

del 29 ottobre 1931 - Anno X

Francia	76.44	Oro	370.47
Svizzera	380 —	Belgrado	—
Londra	75.938	Budapest (Pengo)	—
Olanda	—	Albania (Franco oro)	—
Spagna	—	Norvegia	—
Belgio	—	Russia (Cervonetz)	—
Berlino (Marco oro)	4.48	Svezia	—
Vienna (Schillinge)	—	Polonia (Sloty)	—
Praga	—	Danimarca	—
Romania	—	Rendita 3,50 %	72.20
Peso Argentino Oro	—	Rendita 3,50 % (1902)	68 —
Peso Argentino Carta	—	Rendita 3 % lordo	43.325
New York	19.20	Consolidato 5 %	81.125
Dollaro Canadese	—	Obblig. Venezie 3,50%	79.175

CONCORSI

MINISTERO DELLE FINANZE

Proroga del termine - limitatamente per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 - per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per esame a 38 posti di volontario di ragioneria nelle Intendenze di finanza e proroga della data per le prove scritte.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto 23 giugno 1931, col quale venne indetto un concorso per esame a n. 38 posti di volontario di ragioneria nelle Intendenze di finanza (gruppo *B*);

Visto il proprio decreto 2 settembre 1931, col quale il limite massimo di età per essere ammesso al concorso, per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18, è stato elevato ad anni 33;

Decreta:

Art. 1.

Fermo restando tutte le altre disposizioni contenute nel decreto Ministeriale 23 giugno 1931, gli aspiranti al concorso i quali abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 che, alla data suddetta, avevano già superato il 30° anno di età, ma non il 33°, potranno presentare domanda, nelle forme prescritte, entro il termine di 90 giorni, dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 2.

Le prove scritte avranno luogo nei giorni 22, 23 e 24 febbraio 1932 e si svolgeranno presso le Intendenze di finanza di Torino, Milano, Venezia, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Palermo, Catania e Cagliari; quelle orali seguiranno in Roma, presso il Ministero delle finanze, in giorno da destinarsi.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 17 ottobre 1931 - Anno IX

Il Ministro: MOSCONI.

(7415)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso a tre posti di ispettore aggiunto nel ruolo del personale ispettivo per le malattie delle piante.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 12 del R. decreto 19 marzo 1931, n. 247, col quale il Ministero dell'agricoltura e le foreste è autorizzato a bandire i concorsi per coprire i posti vacanti nel grado iniziale di ciascun ruolo, a norma del 3° comma del R. decreto-legge 24 luglio 1930, n. 1088;
Visto l'art. 5 del R. decreto-legge 18 novembre 1929, n. 2071;
Visto l'art. 117 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3084;
Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni ed estensioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Considerato che il concorso bandito con decreto Ministeriale 22 aprile 1931, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno 5 giugno 1931-IX, n. 128, ai sensi del R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733, per tre posti di ispettore aggiunto per le malattie delle piante, gruppo *A*, grado 10°, è andato deserto;

Decreta:

Art. 1.

È aperto il concorso a tre posti di ispettore aggiunto (gruppo *A*, grado 10°), del ruolo del personale ispettivo per le malattie delle piante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di cui alla tabella n. 91, allegata al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, in carta da bollo di L. 5, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste (Direzione generale dell'agricoltura) entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e dovranno essere corredate dei documenti appresso indicati:

a) atto di nascita, dal quale risulti che il concorrente, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno e non abbia oltrepassato il 30° anno di età; questo limite è portato al 35° anno di età per gli ex combattenti ed al 39° per gli invalidi di guerra. Per il concorrente che non sia nato in provincia di Roma, l'atto di nascita dovrà essere legalizzato dal presidente del tribunale;

b) certificato medico, debitamente legalizzato, di sana e robusta costituzione fisica, in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

Per gli invalidi di guerra, il certificato medico deve essere rilasciato dall'autorità di cui all'art. 14, n. 3°, e nella forma voluta dal successivo art. 15 del regolamento 29 gennaio 1922, n. 92;

c) certificato di cittadinanza italiana legalizzato;

d) certificato di soddisfatto obbligo di leva militare o di iscrizione nella lista di leva, qualora la classe del concorrente non sia stata ancora chiamata. Gli ex combattenti dovranno comprovare la specie e la durata dei servizi militari prestati durante la guerra 1915-1918 e le benemerenze ottenute in dipendenza di tali servizi;

e) certificato di buona condotta, legalizzato dal prefetto, di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;

f) certificato generale penale, di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;

g) diploma originale o in copia autentica di laurea in scienze agrarie o in scienze naturali. Al diploma di laurea dovrà unirsi il certificato, debitamente autenticato, attestante i punti ottenuti negli esami speciali e di laurea;

h) certificato di aver prestato servizio o di aver lavorato, quale praticante, per almeno due anni, presso un istituto di entomologia agraria o di patologia vegetale, o presso un osservatorio di fitopatologia;

i) i titoli, i documenti e le pubblicazioni (da presentarsi almeno in triplice esemplare), che dimostrino la speciale competenza del candidato ad adempiere alle funzioni inerenti ai posti messi a concorso.

Non si terrà conto delle domande di quei concorrenti che facessero riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni, o che non inviassero con la domanda stessa, tutti i documenti richiesti, ovvero ne inviassero di quelli non conformi alle prescrizioni sopra riportate.

I concorrenti che fossero già impiegati di ruolo dello Stato, sono esonerati dal presentare i documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*).

Essi però sono tenuti a presentare un certificato rilasciato dalla Amministrazione dalla quale dipendono, comprovante la loro appartenenza alla Amministrazione stessa.

Ciascun concorrente dovrà unire alla domanda di ammissione al concorso la propria fotografia, munita della sua firma, debitamente autenticata, e indicare chiaramente nella domanda stessa l'indirizzo ove dovranno farglisi pervenire le necessarie comunicazioni.

Art. 3.

Il concorso è per titoli e per esami. Gli esami avranno luogo in Roma, palazzo del Ministero dell'agricoltura, il 2 e 3 marzo 1932-X. I concorrenti riceveranno in tempo debito avviso relativamente all'ora in cui gli esami stessi avranno inizio.

Le prove di esame saranno scritte ed orali e saranno completate da una prova pratica. Gli esami scritti verteranno sull'entomologia agraria, ovvero sulla patologia vegetale, a scelta dei concorrenti; quelli orali e la prova pratica verteranno tanto sull'entomologia agraria, quanto sulla patologia vegetale, tenuto però conto dei titoli di specializzazione dei singoli candidati.

Art. 4.

I vincitori del concorso saranno assunti in prova ai termini dell'art. 17 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e potranno ottenere la nomina al grado iniziale del ruolo degli ispettori delle malattie delle piante, dopo il periodo di prova e se ritenuti meritevoli.

Per i concorrenti ex combattenti ed invalidi di guerra, saranno osservate le disposizioni di cui all'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48.

Art. 5.

Durante il periodo di prova, sarà corrisposto ad ognuno l'assegno mensile di L. 800, soggetto alla riduzione del 12 %, di cui al R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 settembre 1931 - Anno IX.

Il Ministro: ACERBO.

(7391)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso a due posti di veterinario di confine e di porto di 2ª classe nell'Amministrazione della sanità pubblica.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Veduti gli articoli 1 e 4 del R. decreto 29 luglio 1931, n. 1131, che approva le nuove tabelle organiche del personale dipendente dall'Amministrazione della sanità pubblica;
Veduto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, ed il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Veduto il regolamento per il personale dell'Amministrazione della sanità pubblica approvato con R. decreto 25 giugno 1914, n. 702, ed il R. decreto 30 ottobre 1924, n. 2042;
Veduto il R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733;
Considerato che non vi è personale avventizio, che, a termini dell'art. 1 del R. decreto 18 dicembre 1930 suddetto, abbia titoli per l'ammissione al primo concorso da bandirsi nel ruolo dei veterinari dell'Amministrazione della sanità pubblica;

Decreta:

Art. 1.

È aperto un concorso, per esame, a due posti di veterinario di confine e di porto di 2ª classe nell'Amministrazione della sanità pubblica con l'annuo stipendio iniziale di L. 12.200 e il supplemento di servizio attivo di L. 2200, oltre l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari in quanto sussistano le condizioni di famiglia all'uopo richieste a' termini della legge 27 giugno 1923, n. 1047; il tutto ridotto del 12 per cento per effetto dell'art. 1 del R decreto 20 novembre 1930, n. 1491.

Art. 2.

Il concorso è riservato agli impiegati, appartenenti alla data del 18 dicembre 1930, ai ruoli di gruppo *B* delle Amministrazioni

dello Stato, considerate nell'ordinamento gerarchico di cui al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, comprese quelle aventi ordinamento autonomo.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dai limiti massimi di età fissati dalle norme in vigore.

Art. 3.

Gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero (Direzione generale della sanità pubblica) entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, per il tramite dell'Amministrazione dalla quale dipendono, domanda su carta da bollo da L. 5, corredata dai seguenti documenti:

1° copia dell'atto di nascita legalizzato;

2° copia dello stato dei servizi civili resi presso le Amministrazioni dello Stato;

3° certificato medico comprovante di avere sana e robusta costituzione ed essere esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio, legalizzato nella firma del podestà;

4° diploma di abilitazione all'esercizio della professione di veterinario, o diploma di laurea in zooiatria conseguito in una delle Università o delle Scuole superiori di medicina veterinaria prima del novembre 1926.

I diplomi anzidetti dovranno essere esibiti in originale o in copia notarile.

Il diploma di abilitazione all'esercizio della professione di veterinario, per coloro che sono tenuti a produrlo, dovrà essere stato conseguito entro il 18 dicembre 1930;

5° stato di famiglia legalizzato;

6° copia del foglio matricolare o dello stato di servizio militare, per chi abbia prestato servizio militare.

I certificati di cui ai numeri 3 e 5 dovranno essere in data non anteriore di tre mesi alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

I documenti di cui ai numeri 1, 3 e 5 dovranno essere redatti in competente bollo.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni dello Stato, anche se dipendenti dal Ministero dell'interno, salvo per il titolo originale di studio.

Art. 4.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare in modo esplicito di impegnarsi a prestar servizio in qualsiasi località del Regno e delle Colonie cui venga ora o in prosieguo destinato.

Nella domanda stessa l'aspirante dovrà altresì indicare la lingua estera di obbligo (francese, tedesca o inglese) nella quale intende sottoporsi alla prova.

Scaduto il termine di chiusura del concorso, non è ammessa alcuna regolarizzazione di documenti.

Non possono partecipare al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguita la idoneità nei precedenti concorsi per lo stesso impiego.

Art. 5.

Gli esami constano di prove scritte, prove pratiche e di una prova orale, secondo il programma particolareggiato annesso al presente decreto.

Essi si dànno in Roma ed avranno inizio non prima di due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 6

Le prove scritte sono tre e riguardano:

1° l'etiologia, la sintomatologia, il reperto anatomo-patologico e la profilassi delle principali malattie infettive del bestiame;

2° l'igiene e la zootecnica;

3° esperimento sulla conoscenza della lingua francese, tedesca o inglese, a scelta del concorrente.

Le prove pratiche sono due e riguardano:

1° l'esame clinico di un animale colpito da malattia infettiva od infestiva;

2° la diagnosi anatomo-patologica e batteriologica delle principali malattie infettive.

Esame microscopico del latte e delle carni.

Art. 7.

Il giudizio degli esami è dato da una Commissione composta:

a) di un presidente di sezione o di un consigliere di Stato, presidente;

b) di un membro del Consiglio superiore di sanità;

c) del direttore generale o dell'ispettore generale medico capo della sanità pubblica ovvero di un direttore capo divisione tecnico, o di un ispettore generale appartenenti alla Direzione generale della sanità pubblica;

d) di due professori di Regie scuole superiori di medicina veterinaria.

In caso di impedimento di qualcuno dei membri della Commissione esaminatrice, il commissario impedito viene definitivamente surrogato da un altro, scelto nella stessa categoria alla quale l'impedito appartiene.

Un funzionario tecnico dell'Amministrazione della sanità pubblica o, in mancanza, un funzionario del gruppo *A* dell'Amministrazione dell'interno, entrambi di grado non inferiore al nono, esercita le funzioni di segretario della Commissione.

Art. 8.

Negli esami sono da osservare le disposizioni del presente e dei seguenti articoli.

Nel giorno stabilito per ciascuna delle prove scritte la Commissione formula tre temi, uno dei quali viene estratto a sorte alla presenza dei concorrenti, ai quali sono concesse otto ore per isvolgerlo.

Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare comunque fra loro o con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza e con membri della Commissione. Essi non devono portare manoscritti o pubblicazioni e neppure carta da scrivere e possono soltanto consultare il testo delle leggi e dei decreti messi a loro disposizione dalla Commissione.

Il concorrente che contravviene a queste disposizioni è escluso dagli esami.

Durante lo svolgimento della prova debbono costantemente trovarsi presenti nella sala degli esami due almeno dei membri della Commissione.

Art. 9.

Compiuto il lavoro ciascun concorrente, a pena di nullità, senza apporvi la propria firma o altro contrassegno, lo pone entro una busta, unitamente ad altra di minor formato, debitamente chiusa, nella quale abbia messo un foglio col proprio cognome, nome e paternità, dopo di che, chiusa anche la busta più grande, la consegna ai membri presenti della Commissione, i quali appongono sulla busta stessa la propria firma con l'indicazione del mese, giorno e ora della consegna.

Al termine della prova le buste vengono raccolte in pieghi che sono suggellati dal presidente e da lui firmati unitamente ad uno almeno degli altri commissari ed al segretario.

Le buste contenenti i nomi dei concorrenti sono aperte alla presenza della Commissione dopo che tutti gli scritti dei concorrenti siano stati esaminati e giudicati.

Art. 10.

Per la prova di lingua estera la Commissione esaminatrice si aggrega, previa richiesta al Ministero, un insegnante autorizzato per ciascuna delle lingue in cui i concorrenti siansi dichiarati pronti a dare esperimento.

Spetta a tale insegnante di formulare, di concerto con la Commissione e per ognuna delle lingue estere prescelte dai concorrenti per l'esperimento d'obbligo, tre temi, di cui uno viene estratto a sorte alla presenza dei concorrenti.

Per questa prova è fissata la durata massima di ore quattro.

Valgono pel rimanente le norme degli articoli 8 e 9, salvo che è ammesso l'uso del vocabolario.

Art. 11.

Le prove pratiche hanno luogo presso i laboratori scientifici della sanità pubblica.

La Commissione mette a disposizione gli apparecchi e materiali occorrenti.

La Commissione esaminatrice formula, per ciascuno dei concorrenti, il tema da svolgere in ciascuna prova, fissa il tempo massimo consentito per lo svolgimento e determina gli elementi che possono essere messi a disposizione di ciascuno, e le altre modalità che potessero occorrere.

Alle prove debbono presenziare costantemente almeno tre membri della Commissione delegati a riferire sulla capacità ed abilità tecnica di ciascun concorrente, alla Commissione stessa, che darà, poi, sul loro rapporto, il suo voto.

Art. 12.

La prova orale per ciascun concorrente avrà la durata massima di un'ora, non compreso l'esperimento orale sulla lingua francese,

tedesca o inglese, che potrà farsi anche separatamente con la durata massima di trenta minuti.

Art. 13.

Ogni commissario dispone di dieci punti per ciascuna delle prove scritte e pratiche e di dieci punti per la prova orale.

L'esaminatore di lingua estera, che vota solo per tale materia, dispone di 50 punti per la prova scritta e di altrettanti punti per la prova orale.

Art. 14.

È in facoltà di ciascun concorrente di dichiarare nel testo della domanda di ammissione al concorso, di essere pronto a sostenere la prova scritta e orale anche sopra altre lingue estere, in aggiunta a quella di obbligo. In tal caso la Commissione provvede a sottoporre il concorrente ai relativi esperimenti di esame, seguendo in tutto le norme indicate nei precedenti articoli 10, 11 e 12 e, se gli esperimenti abbiano esito favorevole, aggiungerà un numero di punti complessivo non superiore a 5 per ciascuna lingua che, oltre a quella d'obbligo, il concorrente abbia dimostrato di conoscere in modo di poterla parlare e scrivere correntemente.

Art. 15.

Non sono ammessi alla prova orale i concorrenti che non abbiano ottenuto i sette decimi dei punti nel complesso delle prove scritte e delle prove pratiche, purchè in nessuna di esse abbiano conseguito meno di 6 decimi.

Non potranno in nessun caso essere dichiarati vincitori del concorso i concorrenti che non abbiano conseguito almeno la votazione di 7 decimi nella prova orale, e nell'esperimento orale sulla lingua estera d'obbligo.

Art. 16.

Di tutte le operazioni degli esami e deliberazioni prese dalla Commissione, si deve redigere, giorno per giorno, il verbale che deve essere sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario.

Nel verbale dovrà risultare il voto di ciascun commissario sopra ogni singola materia di esame per ciascuno dei concorrenti.

Art. 17.

I posti messi a concorso saranno conferiti ai sensi dell'art. 2 del R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo gli aspiranti dovranno, a corredo della domanda di ammissione al concorso, allegare i documenti comprovanti il loro titolo.

Gli orfani di guerra, i figli degli invalidi di guerra, i minorati per la causa nazionale, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato, debitamente legalizzato, rilasciato dal podestà del Comune in cui hanno il loro domicilio o la loro residenza.

Art. 18.

Il Ministro riconosce la regolarità del procedimento degli esami e decide in via definitiva sulle contestazioni relative alla precedenza dei concorrenti.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei, da approvarsi con decreto Ministeriale, è pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Art. 19.

Il personale ammesso all'impiego non potrà conseguire la nomina al grado iniziale se non dopo aver prestato servizio a titolo di prova, per un periodo non inferiore a sei mesi, in applicazione dell'art. 17 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Art. 20.

Il direttore generale della Sanità pubblica è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione a norma di legge.

Roma, addì 25 settembre 1931 - Anno IX

p. *Il Ministro*: ARPINATI.

Programma per gli esami di concorso ai posti di veterinario di confine e di porto.

A) — PROVE SCRITTE.

1° Etiologia, sintomatologia, reperto anatomo-patologico e profilassi delle seguenti malattie infettive:

Peste bovina - Pleuro-polmonite essudativa dei bovini - Afta epizootica - Piroplasmosi (diverse forme) e anaplamosi tripanosomiasi (morbo coitale maligno, surra, nagama, ecc.) - Carbonchio ematico - Carbonchio sintomatico - Bradsot - Setticemie emorragiche (nei bovini, ovini, suini, colera dei polli, barbone bufalino) - Psittacosi - Morva - Tubercolosi bovina ed aviaria - Actinomicosi - Actinobacillosi - Botriamicosi - Rabbia - Tetano - Vaginite granulosa dei bovini - Aborto epizootico dei bovini - Infezione melitense - Aborto infettivo equino - Vaiuolo (ovino, bovino, equino) - Adenite equina - Febbre tifoide del cavallo - Farcino criptococcico - Peste dei maiali e hog - Colera - Mal rossino - Affezioni enzootiche dei maialetti (polmonite enzootica, paratifo, peste bacillare) - Infezioni enzootiche dei vitelli e dei puledri neonati - Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre - Difterite aviaria - Peste aviaria - Tifosi aviaria - Rogna degli equini, delle pecore e delle capre.

2° Igiene e zootecnia:

Igiene e zootecnia in generale - Suolo - Acqua - Aria - Ricoveri animali - Arnesi di copertura, di protezione, di contenzione e di lavoro - Alimentazione - Metodi di conservazione dei foraggi - Economia dell'alimentazione secondo i vari regimi di essa.

Varietà - Razze - Specie - Famiglie - Individui e loro significazione.

Natura e modi, leggi e dottrina dell'eredità.

Scelta dei riproduttori - Metodi di riproduzione.

Criteri da seguire per il miglioramento dell'industria zootecnica in una determinata zona di allevamento.

Produzione della carne, del latte e della lana in Italia.

Importazione ed esportazione degli animali e dei prodotti ed avanzi animali.

Miglioramento dei pascoli montani.

L'assicurazione nell'industria del bestiame.

3° Lingue estere:

Prova scritta obbligatoria: traduzione in italiano dalla lingua estera scelta dal concorrente, fra le lingue: francese, inglese o tedesca.

B) — PROVE PRATICHE.

1° Prova clinica su di un animale colpito da malattia infettiva od infestiva.

2° Diagnosi anatomo-patologica e batteriologica delle principali malattie infettive.

Esame microscopico del latte e delle carni.

C) — PROVA ORALE.

La prova orale verte su tutta la materia delle prove scritte e pratiche, sulla organizzazione, legislazione e regolamentazione sanitaria specialmente attinenti al servizio veterinario e comprendente, inoltre, un esperimento sulla lingua estera obbligatorio e facoltativo (conversazione, lettura e traduzione a vista dalla lingua estera).

p. *Il Ministro*: ARPINATI.

(7392)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso a due posti di assistente chimico nel Laboratorio chimico della sanità pubblica.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Veduti gli articoli 1 e 4 del R. decreto 29 luglio 1931, n. 1131, che approva le nuove tabelle organiche del personale dipendente dall'Amministrazione della sanità pubblica;

Veduto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Veduto il regolamento per il personale dell'Amministrazione della sanità pubblica approvato con R. decreto 25 giugno 1914, n. 702; nonchè il R. decreto 30 ottobre 1924, n. 2042;

Veduto il R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733;

Considerato che non vi è personale avventizio, che, a termini dell'art. 1 del R. decreto 18 dicembre 1930 suddetto, abbia titoli per l'ammissione al primo concorso, da bandire nel grado iniziale del ruolo del personale del Laboratorio chimico della sanità pubblica;

Decreta:

Art. 1.

È aperto un concorso, per esame e titoli congiuntamente, a 2 posti di assistente chimico nel Laboratorio di chimica della Direzione generale della Sanità pubblica, con l'annuo stipendio iniziale di L. 14.400 e il supplemento di servizio attivo di L. 3000, ridotti del 12 per cento, rispettivamente in L. 12,672 e 2640, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.

Art. 2.

Il concorso è riservato agli impiegati appartenenti alla data del 18 dicembre 1930, ai ruoli di gruppo *B* delle Amministrazioni dello Stato, considerate nell'ordinamento gerarchico di cui al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, comprese quelle aventi ordinamento autonomo.

Per l'ammissione al concorso, si prescinde dai limiti massimi di età fissati dalle norme in vigore.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 5, dovranno essere inviate al Ministero, per il tramite dell'Amministrazione dalla quale i candidati dipendono, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

1° copia dell'atto di nascita legalizzato;

2° copia dello stato dei servizi civili resi presso le Amministrazioni dello Stato;

3° certificato medico comprovante di avere sana e robusta costituzione ed essere esente da difetti e imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio, legalizzato nella firma del podestà;

4° diploma di abilitazione all'esercizio della professione di chimico, o diploma di laurea in chimica o in chimica e farmacia conseguito nel Regno entro il 31 dicembre 1924 o conseguito entro il 31 dicembre 1925 da coloro che si trovassero nella condizione prevista dall'art. 16 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909;

I diplomi anzidetti dovranno essere esibiti in originale o in copia notarile debitamente legalizzata.

Il diploma di abilitazione all'esercizio della professione di chimico, per coloro che sono tenuti a produrlo, dovrà essere stato conseguito entro il 18 dicembre 1930;

5° stato di famiglia legalizzato;

6° copia del foglio matricolare o dello stato di servizio militare, per chi abbia prestato servizio militare.

I documenti di cui ai numeri 1, 3 e 5 dovranno essere redatti in competente bollo.

I certificati di cui ai numeri 3 e 5 dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni dello Stato, anche se dipendenti dal Ministero dell'interno, salvo per il titolo originale di studio.

Art. 4.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare in modo esplicito di impegnarsi a prestare servizio in qualsiasi località, del Regno e delle Colonie, cui venga ora o in prosieguo destinato.

Nella domanda stessa l'aspirante dovrà altresì indicare le lingue estere nelle quali è disposto a sostenere l'esperimento oltre a quelle d'obbligo (tedesca).

Scaduto il termine di chiusura del concorso, non è ammessa alcuna regolarizzazione di documenti.

Non possono partecipare al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguita la idoneità nei precedenti concorsi per lo stesso impiego.

Art. 5.

Gli esami constano di una prova scritta, di prove pratiche e di una prova orale, secondo il programma particolareggiato annesso al presente decreto.

Essi si danno in Roma ed avranno inizio non prima di due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 6.

La prova scritta riguarda un esperimento nella conoscenza della lingua tedesca.

Le prove pratiche sono tre e riguardano:

a) l'analisi qualitativa di una miscela di almeno quattro acidi e quattro basi.

Vengono esclusi dalla miscela i soli metalli rari;

b) la determinazione quantitativa di almeno due componenti di una miscela di sali inorganici, con separazione per precipitazione di uno dei componenti e determinazione volumetrica dell'altro nella soluzione filtrata;

c) la chimica applicata all'igiene. — La prova orale versa sopra gli argomenti indicati nel programma annesso.

Art. 7.

I titoli da prendere in considerazione sono:

i servizi prestati posteriormente al conseguimento del diploma di laurea come insegnante assistente o aiuto presso cattedra od Istituti universitari;

gli uffici o impieghi sostenuti, con retribuzione o senza, aventi relazione con la chimica applicata all'igiene e gli incarichi e missioni compiute per conto delle pubbliche amministrazioni;

le pubblicazioni scientifiche;

tutti gli altri titoli che valgono a dimostrare l'attitudine speciale al posto messo a concorso.

Art. 8.

Il giudizio degli esami è dato da una Commissione composta:

a) di un presidente di sezione o di un consigliere di Stato, presidente;

b) di un membro del Consiglio superiore di sanità;

c) del direttore generale o dell'ispettore generale medico capo della Sanità pubblica ovvero di un direttore capo divisione tecnico, o di un ispettore generale appartenenti alla Direzione generale della sanità pubblica;

d) di due professori di Università.

In caso di impedimento di qualcuno dei membri della Commissione esaminatrice, il commissario impedito viene definitivamente surrogato da un altro scelto nella stessa categoria alla quale l'impedito appartiene.

Un funzionario tecnico della Direzione generale della sanità publica, o, in mancanza, un impiegato del gruppo *A* del Ministero, esercita le funzioni di segretario della Commissione.

Art. 9.

Negli esami sono da osservare le disposizioni del presente e dei seguenti articoli.

Nel giorno stabilito per la prova scritta di lingua estera la Commissione si aggrega, previa richiesta al Ministero, un insegnante autorizzato per la lingua stessa. Questi, di concerto con la Commissione, formula tre temi, tratti da opere scientifiche riguardanti una delle materie sulle quali vertono le prove pratiche; uno di essi viene estratto a sorte alla presenza dei concorrenti, ai quali sono concesse quattro ore per la traduzione.

Durante la prova non è permesso ai concorrenti di comunicare comunque fra loro o con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza e con i membri della Commissione. Essi non devono portare maniscritti o pubblicazioni diverse dal vocabolario e neppure carta da scrivere.

Il concorrente che contravviene a queste disposizioni è escluso dagli esami.

Durante lo svolgimento della prova debbono costantemente trovarsi presenti nella sala degli esami due almeno dei membri della Commissione.

Art. 10.

Compiuto il lavoro di ciascun concorrente, a pena di nullità, senza apporvi firma o altro contrassegno, lo pone entro una busta unitamente ad altra di minor formato, debitamente chiusa, nella quale abbia messo un foglio col proprio cognome, nome e paternità, dopo di che, chiusa anche la busta più grande, la consegna ai membri presenti della Commissione, i quali appongono sulla busta la propria firma con l'indicazione del mese, giorno e ora della consegna.

Al termine della prova le buste vengono raccolte in pieghi che sono suggellati dal presidente e da lui firmati unitamente ad uno almeno degli altri commissari e dal segretario.

Le buste contenenti i nomi dei concorrenti sono aperte alla presenza della Commissione dopo che tutti gli scritti dei concorrenti siano stati esaminati e giudicati.

Art. 11.

Le prove pratiche hanno luogo presso il Laboratorio chimico della sanità pubblica.

La Commissione mette a disposizione gli apparecchi e materiali occorrenti.

La Commissione esaminatrice formula, per ciascuno dei concorrenti il tema da svolgere in ciascuna prova, fissa il tempo massimo consentito per lo svolgimento e determina gli elementi che possono essere messi a disposizione di ciascuno, e le altre modalità che potessero occorrere.

Alle prove debbono presenziare costantemente almeno tre membri della Commissione, delegati a riferire sulla capacità ed abilità tecnica di ciascun concorrente, alla Commissione stessa, che darà poi, sul loro rapporto, il suo voto.

Art. 12.

La prova orale di ciascun concorrente avrà la durata massima di un'ora, non compreso l'esperimento orale sulla lingua tedesca che potrà farsi anche separatamente con la durata massima di trenta minuti.

Art. 13.

Ogni commissario dispone di dieci punti per ciascuna delle tre prove pratiche, di dieci punti pel giudizio dei titoli e dieci punti per la prova orale.

L'esaminatore di lingua estera, che vota solo per tale materia, dispone di 50 punti per la prova scritta e di altrettanti punti per la prova orale.

Art. 14.

È in facoltà di ciascun concorrente di dichiarare, nel testo della domanda di ammissione al concorso, di essere pronto a sostenere la prova scritta e orale sopra le altre lingue estere, in aggiunta a quella di obbligo. In tal caso la Commissione provvede a sottoporre il concorrente ai relativi esperimenti di esame, seguendo in tutto le norme indicate nei precedenti articoli 9, 10 e 12 e se gli esperimenti abbiano esito favorevole aggiungerà un numero di punti complessivo non superiore a 5 per ciascuna lingua che, oltre a quella d'obbligo, il concorrente abbia dimostrato di conoscere, in modo di poterla parlare e scrivere correttamente.

Art. 15.

Non sono ammessi alla prova orale i concorrenti che non abbiano ottenuto i 7 decimi dei punti nel complesso della prova scritta e delle prove pratiche, purchè in nessuna di esse abbiano conseguito meno di 6 decimi.

Non potranno in nessun caso essere dichiarati vincitori del concorso i concorrenti che non abbiano conseguito almeno la votazione di 7 decimi nella prova orale, nell'esperimento orale sulla lingua estera d'obbligo, e nel giudizio sui titoli.

Art. 16.

Di tutte le operazioni degli esami e deliberazioni prese dalla Commissione, si deve redigere, giorno per giorno, il verbale che deve essere sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario.

Nel verbale dovrà risultare il voto di ciascun commissario sopra ogni singola materia di esame e sui titoli per ciascuno dei concorrenti.

Art. 17.

I posti messi a concorso saranno conferiti ai sensi dell'art. 2 del R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo, gli aspiranti dovranno, a corredo della domanda di ammissione al concorso, allegare i documenti comprovanti il loro titolo.

Gli orfani di guerra, i figli degli invalidi di guerra, i minorati per la causa nazionale, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato, debitamente legalizzato, rilasciato dal podestà del Comune in cui hanno il loro domicilio o la loro residenza.

Art. 18.

Il Ministro riconosce la regolarità del procedimento degli esami e decide in via definitiva sulle contestazioni relative alla precedenza dei concorrenti.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei, da approvarsi con decreto Ministeriale, è pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Art. 19.

Il personale ammesso all'impiego non potrà conseguire la nomina al grado iniziale se non dopo aver prestato servizio a titolo di prova per un periodo non inferiore a sei mesi, in applicazione dell'art. 17 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Art. 20.

Il direttore generale della Sanità pubblica è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione a norma di legge.

Roma, addì 25 settembre 1931 - Anno IX

p. *Il Ministro*: ARPINATI.

Programma per le prove di esame nel concorso ai posti di assistente chimico presso il Laboratorio chimico della sanità pubblica.

PROVA SCRITTA.

Esperimento sulla conoscenza della lingua tedesca (traduzione in italiano di un brano di un'opera scientifica riguardante una delle materie sulle quali vertono le prove pratiche).

È ammesso l'uso del vocabolario.

PROVE PRATICHE.

Prima prova. — Analisi qualitativa di una miscela di almeno quattro acidi e quattro basi. Vengono esclusi dalla miscela i soli metalli rari.

Seconda prova. — Determinazione quantitativa di almeno due componenti di una miscela di sali inorganici con separazione per precipitazione di uno dei componenti e determinazione volumetrica dell'altro nella soluzione filtrata.

Vengono esclusi dalla miscela i soli metalli rari.

Terza prova. — Chimica applicata all'igiene: sono materie di esame: 1° l'aria; 2° il suolo; 3° le acque potabili, le acque minerali, le acque industriali di rifiuto; 4° le bevande e sostanze alimentari (vino, aceto, liquori, birra); sostanze zuccherine; latte, formaggio, burro, olio e altre sostanze grasse; farine, pane, paste alimentari; sostanze alimentari conservate; colorazione artificiale di sostanze alimentari; 5° i medicinali; 6° i disinfettanti in genere: 7° tessuti; 8° gli oggetti di uso comune (oggetti di cucina, giocattoli, tappezzerie, vernici, smalti); 9° i petroli.

Per ognuna delle prove pratiche gli aspiranti dovranno presentare una relazione scritta.

PROVA ORALE.

La prova orale riguarda:

a) l'ordinamento sanitario del Regno (testo unico approvato con R. decreto 1° agosto 1907, n. 636, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2889, e il regolamento generale sanitario approvato con R. decreto 3 febbraio 1901, n. 45), e la legislazione relativa alle bevande, agli alimenti ed agli oggetti d'uso;

b) la discussione sugli argomenti che sono oggetto delle prove pratiche e sul giudizio che può esumersi dalle analisi chimiche;

c) la conoscenza della lingua estera (traduzione a vista dal tedesco in italiano, conversazione nella lingua stessa).

Roma, addì 25 settembre 1931 - Anno IX

p. *Il Ministro*: ARPINATI.

(7393)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* ROSSI ENRICO, *gerente.*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.